

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2421-A**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE NOMINATA DAL PRESIDENTE**

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Tremelloni, *presidente*; Sallis e Santi, *vicepresidenti*; Bontade Margherita e Miceli, *segretari*; Amendola Giorgio, Arcaini, Biasutti, Bonino, Cappugi, Cavallari, Colitto, Di Vittorio, Garlato, Gatto, Mancini, Matteucci, Melis, Polano, Pugliese, Russo Perez, Salizzoni, Terranova Corrado, Valandro Gigliola e Vicentini

VICENTINI, *relatore per la maggioranza*, MICELI, *relatore di minoranza*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE E AD INTERIM DEL TESORO
(VANONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

alla Presidenza il 15 dicembre 1951

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa

Presentata alla Presidenza il 25 gennaio 1952

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le calamità che nell'estate e nell'autunno 1951, susseguendosi con ostinata e sempre maggiore vastità di distruzioni, hanno sconvolto molte regioni di Italia, distruggendo case, sommergendo campi e paesi, paralizzando industrie e commerci, hanno trovato nel popolo, nel Parlamento e nel Governo italiano una eco immediata ed efficace che, nel limite della possibilità, ha cercato e cerca di lenire le sofferenze, di

ricostruire la casa, di ridare vitalità alle aziende. Affiancando l'opera ricostruttiva nel settore delle opere pubbliche e dell'agricoltura il Governo ha ora presentato, all'esame del Parlamento, per essere convertito in legge, un decreto-legge che si interessa del settore dell'industria, commercio ed artigianato. Già con la legge 21 agosto 1949, n. 638, si era cercato di provvedere in favore delle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito

di pubbliche calamità, ma, nonostante che nel tempo trascorso dalla emanazione di detta legge non siano, purtroppo, mancate le occasioni nella quali sarebbe stato estremamente opportuno un più sollecito intervento creditizio nei settori produttivi maggiormente colpiti, le operazioni di anticipazioni effettuate in base alla legge stessa si sono limitate a ben modesta cifra.

La causa principale della scarsa applicazione che ha, in pratica, avuta detta legge è da ricercarsi nella esiguità o nella insufficienza dei benefici concessi (garanzia sussidiaria dello Stato al 70 per cento delle perdite accertate; concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura massima del 2 per cento annuo).

Il decreto-legge presentato al nostro esame, pur prendendo, come criterio di impostazione, la formulazione di detta legge, modificata ed integrata opportunamente, ha cercato di ovviare agli inconvenienti riscontrati e di ottemperare a due ordini di esigenze:

1°) rendere effettivamente operanti le disposizioni che consentono di fare anticipazioni creditizie a favore delle imprese danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità;

2°) estendere la legislazione, prevista a favore delle sole imprese industriali, anche a favore delle imprese commerciali e di quelle artigiane.

Infatti, le principali modificazioni apportate al precedente provvedimento riguardano:

a) l'aumento dal 70 per cento all'80 per cento del limite della garanzia concessa in via sussidiaria dallo Stato per ciascuna operazione di finanziamento:

b) l'aumento da 1 miliardo a 5 miliardi del limite della garanzia stessa, considerata nel complesso di tutte le operazioni previste;

c) la erogazione della somma di lire 3 miliardi a favore di istituti ed aziende di credito all'interesse annuo dell'1 per cento, da impiegare come parziale fondo di dotazione per la concessione dei mutui alle aziende disastrose;

d) lo stanziamento, sempre a carico del bilancio dello Stato, di lire 1 miliardo per la corresponsione di un contributo fino al 3 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui suddetti e di un contributo per non oltre quattro anni, sempre nella misura massima del 3 per cento annuo, alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio;

e) l'aumento del numero degli istituti ed enti che possono effettuare operazioni di anticipazioni creditizie a favore delle imprese sinistrate.

Infatti, oltre agli istituti di credito di diritto pubblico ed agli enti esercenti il credito mobiliare, possono effettuare operazioni creditizie, nel settore in parola anche gli istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine, nonché l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e, per quanto riguarda l'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418. Infine, quando ne siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono effettuare le operazioni in parola anche tutti gli altri istituti ed aziende di credito, che siano contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sulla disciplina del credito e del risparmio.

Questi, come si evince dalla relazione ministeriale, i principali criteri informativi del testo del Ministero che la Commissione ha notevolmente modificato, ampliandolo ed adattandolo, con l'accordo dei rappresentanti del Governo intervenuti alle sue sedute, alle esigenze della realtà.

In primo luogo la Commissione ha ritenuto opportuno limitare nel tempo l'intervento legislativo, rendendolo efficace solamente a partire dall'estate 1951, come si evince dagli emendamenti apportati al titolo ed all'articolo 1. Mentre però la disposizione legislativa, nel suo congegno tecnico, non trova limitazioni nel futuro e, conseguentemente, non riserva il suo intervento alle imprese danneggiate dalle calamità dell'estate 1951: il congegno finanziario e lo stanziamento dei fondi è limitato, nell'articolo 2, al periodo delle alluvioni e mareggiate dell'estate 1951: sia perché per eventuali e deprecabili nuove calamità sarebbe sempre necessario un ulteriore stanziamento e, conseguentemente una nuova disposizione di legge, sia perché nessuno storno di fondi o riserva per il futuro sia possibile, ma ogni sforzo ed ogni attuale possibilità sia destinato alla ricostruzione delle regioni recentemente colpite.

Ciononostante, la Commissione non ha ritenuto che il fondo stanziato di cinque miliardi possa, da solo, esaurire tutte le possibilità; ed ha voluto precisare che, anche per le operazioni di finanziamento alle imprese danneggiate nell'estate-autunno 1951, tale somma debba costituire solo un primo stanziamento e possa, ove il Ministero lo ritenga

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

necessario, essere completata da successivi stanziamenti.

All'articolo 3, per evitare che le banche, gravando di propri interessi le operazioni di credito, frustrassero lo spirito della legge, la Commissione ha deciso di elevare da tre a cinque miliardi, cioè alla copertura totale, la somma messa a disposizione degli istituti bancari, imponendo, però, agli stessi di concedere i mutui ad un saggio di interesse massimo, del tre per cento in ragione di anno, contro ad un saggio di interesse dell'uno per cento da corrispondersi dalla banca allo Stato, lasciando quindi alle banche stesse un margine del due per cento.

Eliminata all'articolo 4 la partecipazione alla commissione incaricata di esprimere i pareri sull'accertamento dei danni del nucleo tributario e dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, la Commissione speciale della Camera si è preoccupata di ammettere, per gli accertamenti stessi, ogni utile prova a dimostrazione del danno subito, lasciando però arbitra, nella valutazione delle prove e del loro effettivo valore, la commissione istituita in ogni provincia.

Notevoli e sostanziali emendamenti sono stati, poi, apportati all'articolo 5. Invece di concedere un contributo pari all'interesse del 3 per cento annuo, e per la durata di anni quattro, a quanti, essendo nelle condizioni di farlo, avessero con propri mezzi iniziato la ricostruzione o riattivazione degli impianti o la ricostruzione delle normali scorte di esercizio, la commissione ha ritenuto opportuno concedere, immediatamente, un contributo pari al venti per cento del danno accertato, da erogarsi, a cura dell'Intendenza di finanza, in base a decreto prefettizio emanato in seguito ad esame del parere della commissione incaricata degli accertamenti. La procedura e la scelta degli organi di accertamento, di deliberazione e di esecuzione sono state dalla commissione attentamente e profondamente discusse e sono state adottate perché maggiormente rispondenti alle esigenze di massima rapidità e competenza funzionale degli organi provinciali.

La garanzia dell'effettivo investimento dei capitali nella riattivazione, ricostruzione o ricostituzione è, poi, assicurata dalla circostanza che il contributo è erogato dall'intendente di finanza a mano a mano che vengano presentati gli stati di avanzamento, riferiti sia alle opere, che alle macchine o alle scorte.

Una interessante modifica è stata, quindi, apportata all'articolo 6 dove, ferma restando

la proibizione di protrarre il finanziamento per la ricostituzione delle scorte oltre il limite di quattro anni ed escludendo per la stessa operazione la forma del prestito consolidato, è — invece — data facoltà, all'intendente di finanza, di autorizzare fin dall'inizio, per le operazioni di credito bancario, al tasso massimo del tre per cento, concesse sul fondo di cinque miliardi messo a disposizione dallo Stato, la forma del prestito consolidato a meno che l'operazione ecceda i 25 milioni, nel qual caso si rende necessaria l'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'industria e commercio, su proposta dell'intendente di finanza. Per tali autorizzazioni, pur non facendone oggetto di emendamento, la commissione esorta il Governo a provvedere alle pratiche burocratiche con la massima sollecitudine, mantenendo nel limite di poche settimane la durata delle inevitabili more ministeriali.

Soppresso all'articolo 7 l'inciso « occorrendo » superato dallo spirito della nuova formulazione che tende a favorire gli istituti bancari locali, la commissione, pensosa delle condizioni dei piccoli commercianti, industriali od artigiani, anche riuniti in società o cooperative, ha votato un articolo 7-bis, con uno stanziamento aggiuntivo di 750 milioni, per consentire l'immediato pagamento di un contributo fino al novanta per cento del danno, alle piccole imprese che avessero subito danni non superiori alle 200.000 lire. La disposizione, mentre da un punto di vista meramente amministrativo tende a ridurre notevolmente il numero delle pratiche, dal punto di vista pratico viene incontro alla sentita esigenza di consentire, con un immediato apporto contributivo, la ripresa, nella vita dei paesi, di tutte le piccole attività che, in verità, sono alla base e condizionano, quali essenziali presupposti, la ripresa generale della vita economica.

Il fondo stanziato, anche se nelle previsioni della Commissione dovrebbe essere sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, potrà, ove occorresse, essere completato da nuovi stanziamenti.

Onorevoli colleghi, nella certezza di avere compiuto un passo in avanti verso la soluzione legislativa degli infiniti problemi che assillano le regioni d'Italia colpite dalle recenti sventure, affido all'Assemblea, perché rapidamente ma ponderatamente lo esamini, il testo elaborato dalla Commissione, raccomandandolo vivamente alla vostra approvazione.

VICENTINI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

! ONOREVOLI COLLEGHI! — Le alluvioni dell'estate e dell'autunno decorsi hanno causato danni di ingente rilievo a tutte le categorie produttrici delle zone sinistrate. Tra le più diffuse ed essenziali attività colpite sono quelle commerciali, artigianali, industriali. Nell'Italia settentrionale, nel Mezzogiorno, nelle isole, poche grandi aziende industriali e commerciali, ma numerosissime piccole e medie aziende industriali, piccoli e medi appaltatori edili e cooperative di produzione e lavoro, dettaglianti al minuto e cooperative di consumo, botteghe e cooperative artigiane hanno visto distrutti o gravemente danneggiati i loro impianti, le loro attrezzature, le loro scorte. Le distruzioni ed i danni molto spesso rappresentano per gran parte dei colpiti, la preclusione di ogni possibilità di impiego del lavoro singolo e familiare, l'alternativa tra il declassamento professionale e la miseria. Se le attuali condizioni dovessero più a lungo persistere non solo e non tanto si vedrebbero accrescere le schiere dei disoccupati permanenti, ma lunga, difficile e qualche volta problematica si renderebbe la ripresa generale della attività produttive. Invero piccole e medie imprese artigiane ed industriali, spacci di vendita al minuto individuali e cooperativi costituiscono, capillarmente, il tessuto connettivo di ogni attività produttiva, specie nei piccoli centri abitati.

L'intervento dello Stato si rende pertanto indispensabile e doveroso non solo quale atto di solidarietà ed assistenza nazionale ma quale utile investimento per rendere possibile una pronta ripresa produttiva senza la quale nuove pericolose aree di depressione si stabiliranno nella già debole struttura economica del paese.

Come ha provveduto il Governo ad assolvere a tale suo obbligo? Col decreto presidenziale 15 dicembre 1951, n. 1334, veniva proposta con lievi modifiche l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane, danneggiate da pubbliche calamità, delle provvidenze creditizie stabilite dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, a favore delle aziende industriali. Il disegno di legge approvato dalla maggioranza della Commissione speciale e sottoposto ora all'esame del Parlamento trova la sua base fondamentale nell'indirizzo ispiratore della legge n. 638 citata.

Risponde tale disegno di legge a quelle finalità sociali e produttivistiche che il paese esige siano soddisfatte e che il Governo dichiara di perseguire?

Le norme proposteci prevedono quanto appresso:

a) Per la ricostruzione e riattivazione degli impianti o delle scorte, le imprese industriali, commerciali, artigiane danneggiate sono ammesse ad ottenere prestiti a scadenza, di norma, quadriennale a tasso praticamente nullo. L'ammontare di tali prestiti è commisurato al danno accertato da apposita commissione provinciale ed è gradualmente liquidato in base a verificati stati di avanzamento. Lo Stato garantisce tali prestiti sino all'80 per cento, versa per tale garanzie 5 miliardi ad istituti finanziatori esigendo il tasso dell'1 per cento, rimborsa ai mutuatari l'interesse massimo del 3 per cento da essi corrisposto agli istituti.

b) Le imprese danneggiate le quali intendono ricostruire con mezzi propri, rinunciando ad ogni prestito di favore, sono ammesse a fruire di un contributo gratuito, non superiore al 20 per cento del danno, erogabile su stati di avanzamento.

c) Le piccolissime imprese che abbiano subito danni non superiori alle lire 200.000 sono ammesse a fruire di un contributo gratuito fino al 90 per cento del danno accertato, liquidabile con procedura ordinaria.

d) Gli oneri ai quali lo Stato si sottopone in conseguenza della legge restano così fissati: per anticipazioni della durata di circa 4 anni agli istituti finanziatori, 5 miliardi; per spese, lire 2 miliardi e 250 milioni, di cui 1 miliardo e 500 milioni destinati all'erogazione dei contributi sino al 20 per cento, e alla integrazione degli interessi, e 750 milioni destinati alla erogazione di contributi sino al 90 per cento. L'intera somma di lire 7.250.000.000 verrà prelevata dal prestito di solidarietà.

Senza voler entrare in merito alla esiguità degli stanziamenti globali in relazione all'entità, anche ottimisticamente prevista, dei danni, l'esame delle disposizioni rivela come esse contraddicano alle conclamate finalità sociali e produttivistiche. Le presunte provvidenze della legge sono infatti precluse o inoperanti nei confronti delle piccole e medie aziende per le quali l'aiuto esterno è indispen-

sabile alla ripresa, mentre parecchi miliardi, a condizione di assoluto favore, vengono messi a disposizione delle imprese economicamente più potenti.

Le decine di migliaia di artigiani, di piccoli industriali, di venditori al dettaglio, di cooperative, che hanno perduto il loro modesto patrimonio di impianti, di attrezzature, di scorte, nella maggior parte dei casi, in considerazione dei costi di mercato, hanno subito danni individuali non inferiori alle 500-700 mila lire. Molto spesso tali danni, in caso di distruzioni, superano il milione di lire, pur trattandosi di aziende di piccola entità. I danneggiati di tali categorie di solito non avevano altro patrimonio che la modesta azienda colpita, e su questa azienda gravitava l'attività di tutta la famiglia, traendo unicamente da questa i mezzi di sussistenza. Non vi è chi possa sostenere che aziende di questo tipo possano ricostituirsi e riprendere la loro attività con mezzi propri: tutti sanno che dati gli oneri, gli incerti di mercato, la riduzione dei consumi, esse resistano appena, e sempre meno, alla pressione dei debiti e delle imposte. Tali aziende che costituiscono la quantità numericamente più diffusa nelle zone sinistrate hanno bisogno di un valido, immediato aiuto dell'esterno. Lo troveranno nelle disposizioni di legge che sono al nostro esame? Tali aziende saranno escluse dal contributo del 90 per cento perché il loro danno supera le lire 200.000 (a quale irrisorio importo di impianti, attrezzi e scorte può rapportarsi tale cifra ognuno può agevolmente computare!) Sono praticamente escluse dal contributo del 20 per cento, essendo questo riservato a coloro che hanno mezzi finanziari propri sufficienti alla ricostruzione, e nessuno può pensare che alcune di tali piccole imprese possa avere risparmi notevoli a far sopravvivere la famiglia rimasta senza reddito e a ricostruire un'azienda, di solito, frutto del lavoro di varie generazioni!

Non resterebbe a tale piccola impresa che richiedere il prestito rimborsabile in 4 anni. Ma quale istituto finanziatore farà credito ad una impresa che tutto ha perduto sapendo che il rischio ricade per il 20 per cento sul mutuante? Ed anche se, per errore, tale prestito venisse concesso, quale piccola impresa sarebbe disposta ad accettarlo con la prospettiva che la nuova gestione dovrebbe annualmente rendere tanto da pagare non

solo tasse, oneri, spese di esercizio, minimo vitale per la famiglia, ma anche il quarto delle spese complessive di impianto?

Piccole e medie imprese saranno così tagliate fuori da ogni provvidenza, cesseranno di sussistere e di operare. Né si dica che la disposizione che ammette al contributo del 90 per cento i danneggiati per non oltre lire 200.000 viene incontro alle imprese più bisognevoli di aiuto. A meno che non si tratti di perdite lievi rispetto al complesso dell'impianto (perdite presumibilmente meno bisognevoli di contributo) il patrimonio di lire 200.000 in impianti ed attrezzature ai prezzi d'oggi non può che rappresentare il valore di attrezzature e scorte irrisorie, indici non di una piccolissima impresa ma di attività marginali.

Di fronte a tale abbandono delle categorie più bisognose la legge sfacciatamente si propone di favorire le categorie più abbienti. A disposizione di chi saranno messi, per 4 anni, 5 miliardi senza interessi? A favore di coloro che potranno far dormire sonni tranquilli agli istituti finanziatori o perché hanno di che garantire o perché hanno legami costanti con le banche. E chi ci assicura che gli Istituti bancari che avranno a disposizione fra 4 anni 5 miliardi al tasso irrisorio dell'1 per cento, e che sono arbitri dei finanziamenti non si serviranno, assieme agli industriali ed ai grossi complessi commerciali, di dette somme a fini più lucrativi? In ogni caso, senza che presumibilmente tale importo possa servire alle categorie bisognose, 5 miliardi verranno sottratti al prestito delle solidarietà! Se il disegno di legge che ci viene proposto venisse approvato esso sancirebbe non solo un'esclusione da ogni aiuto dalle piccole e medie imprese, non solo un finanziamento a spese dello Stato di grossi complessi industriali, commerciali e bancari, ma l'inevitabile distruzione di decine di migliaia di distribuite attività produttive a favore di pochi grossi complessi collegati ai monopoli.

Un provvedimento simile avrebbe una netta impronta di classe contrastante con le norme costituzionali. La Camera, accogliendo quegli emendamenti intesi a modificare l'indirizzo ed i criteri della legge, potrà renderla strumento idoneo per l'inizio della ripresa economica nelle zone alluvionate.

MICELI, *Relatore di minoranza.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

—
ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

—
ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa, *con le seguenti modificazioni:*

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente la estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) commerciali, industriali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dall'estate 1951 ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate con la presente legge, sono estese alle imprese commerciali (individuali o sociali) ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità verificatesi a partire dall'estate 1951.

Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente al finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni dell'estate-autunno 1951, è elevato, per un primo fondo di garanzia, a 5 miliardi ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo articolo 7, la somma di

lire cinque miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché il saggio dell'interesse, che non potrà superare il massimo del tre per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutuarie e le modalità di restituzione da parte delle stesse.

Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e della presente legge la misura del danno subito da ciascuna impresa sarà accertata dal prefetto della Provincia sentita una Commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria e agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.

La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.

Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della ricostituzione delle scorte accertati dall'ufficio tecnico erariale.

La Commissione, di cui al precedente articolo 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il Prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni, secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio

1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.

Salvo il disposto del precedente comma, l'intendente di finanza può autorizzare, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato, per le operazioni di cui al precedente articolo 2. Ove un'operazione eccedesse l'importo di lire 25.000.000, è necessaria l'autorizzazione, su proposta dell'intendente di finanza, del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ».

L'articolo 7 sostituito dal seguente:

« Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonché dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

All'assegnazione tra gli enti finanziari della somma di lire cinque miliardi prevista dall'articolo 3 del presente decreto, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti ».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7-bis:

« Alle piccole imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi le lire 200.000, sarà concesso un contributo, a fondo perduto, fino al novanta per cento del danno accertato.

La concessione del contributo sarà disposta con decreto del Prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 4.

Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.

La ripartizione della somma stanziata fra le provincie interessate verrà effettuata con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto con il Ministro del tesoro ».

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52 si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961 ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».